

**RUSSIA/NEWSLETTER**

18 maggio 2020

In questo numero:

**Giurisprudenza in riferimento alla diffusione della nuova infezione da coronavirus (COVID-19).**

*A fine aprile 2020 il Presidium della Corte Suprema delle Federazione Russa ha pubblicato le tanto attese Rassegne della giurisprudenza No. 1 e No. 2 in riferimento alla diffusione della nuova infezione da coronavirus (COVID-19), le quali stabiliscono di seguito commentati.*

**Forza maggiore, impossibilità di adempiere agli obblighi e significativo mutamento delle circostanze**

La Corte Suprema ammette la possibilità di ritenere la situazione epidemiologica e le misure restrittive concomitanti quali (1) causa di forza maggiore, (2) significativo mutamento delle circostanze sulla base delle quali le parti hanno fatto affidamento all'atto della conclusione del contratto, nonché (3) ragione giustificativa dell'impossibilità di adempiere agli obblighi. Tuttavia, i giudici russi sono chiamati a decidere non automaticamente, ma in base ad una valutazione del caso di specie e delle prove presentate dalle parti (inclusi il termine per l'adempimento degli obblighi, la natura

degli stessi, la buona fede e correttezza del debitore, la località in cui viene esercitata l'impresa, ecc.). La parte interessata dovrà dimostrare, tra l'altro, il nesso causale tra la causa di forza maggiore e il ritardo o l'impossibilità di adempimento dell'obbligazione, nonché di aver adottato misure ragionevoli preordinate alla prevenzione (o la riduzione) dei rischi secondo buona fede.

La causa di forza maggiore non esonera le parti dall'adempimento delle obbligazioni, se lo stesso è comunque possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore. Le obbligazioni si estinguono in conformità agli artt. 416 e 417 del Codice Civile esclusivamente nei casi in cui la causa di forza maggiore comporti l'impossibilità irreversibile di adempiere alle stesse in tutto ovvero in parte.

La situazione epidemiologica e le misure restrittive ad essa concomitanti, nonché il regime di autoisolamento, possono legittimare la modifica o la rescissione di un contratto in conformità all'art. 451 del Codice Civile per un significativo mutamento delle circostanze sulle quali le parti hanno fatto affidamento al momento

della conclusione del contratto. Resta inteso che la modifica giudiziale del contratto per un significativo mutamento delle circostanze su richiesta di una parte è possibile solo in casi eccezionali, laddove la rescissione sia contraria all'interesse pubblico, oppure quando le parti incorrano in danni di entità maggiore rispetto ai costi necessari per adempiere al contratto come modificato dal giudice.

## Rapporti di locazione

In caso di impossibilità d'utilizzo dell'immobile dovuta all'introduzione delle misure emergenziali in materia di COVID-19 da parte delle autorità degli enti federali della Federazione Russa, il conduttore ha il diritto di ottenere una riduzione del canone di locazione sulla base di un accordo con il locatore. La Corte Suprema ha chiarito che il canone è soggetto alla riduzione dal momento in cui l'utilizzo dell'immobile sia diventato impossibile, a prescindere dalla data della conclusione di tale accordo. Inoltre, l'arbitraria mancata conclusione dell'accordo da parte del locatore può essere valorizzata in funzione di memoria difensiva nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto il recupero del credito del locatore derivante dal mancato versamento del canone per quanto riguarda la parte ridotta dello stesso.

Sfortunatamente, la Corte Suprema non ha chiarito la modalità di determinazione dell'ammontare della riduzione.

Nei casi in cui il conduttore goda del diritto al differimento del pagamento del canone, il contratto di locazione si ritiene emendato per quanto riguarda il pagamento del canone dall'introduzione della relativa misura emergenziale, a prescindere dalla data della conclusione di uno specifico accordo a tal riguardo. Al tempo stesso, le parti possono anticipare la data della modifica del contratto di locazione, tenuto conto del divieto di concordare disposizioni peggiorative per il conduttore in conformità con l'Ordinanza del Governo No. 439.

Il locatore ha il dovere di notificare al conduttore il suo diritto al differimento del pagamento del canone, qualora il conduttore non adempia al pagamento del

canone secondo il contratto e il locatore sia a conoscenza o non possa non essere a conoscenza del fatto che il conduttore svolga la propria attività nei settori maggiormente colpiti dalla pandemia COVID-19.

In caso contrario, si ritiene che il locatore abbia concesso il differimento del pagamento del canone secondo l'Ordinanza del Governo No. 439. Questo principio si applica anche laddove il locatore si sottragga alla conclusione dell'accordo ovvero nei casi in cui il suo comportamento abbia dato motivo di ritenere che il differimento di pagamento sarebbe stato concesso, nonché nelle ipotesi in cui il locatore non abbia avanzato obiezioni al pagamento del canone secondo le modalità previste dall'Ordinanza del Governo No. 439.

Non si richiedono ulteriori condizioni oltre allo svolgimento dell'attività nei settori maggiormente colpiti a causa della diffusione della nuova infezione per godere del diritto al differimento del pagamento del canone. Tuttavia il locatore ha la facoltà di provare che, in realtà, il conduttore non ha subito e, con ogni probabilità non subirà, alcun pregiudizio a causa delle presenti circostanze e che le sue pretese sono il riflesso di un comportamento in malafede (ad es. in caso di utilizzo dell'immobile in violazione della regolamentazione restrittiva). In tal caso, in funzione delle circostanze, il conduttore potrà perdere in tutto o in parte il diritto al differimento.

## Responsabilità amministrativa

La Corte Suprema ha delimitato le fattispecie d'illecito amministrativo previste all'art. 20.6.1 "Violazione delle norme di comportamento durante lo stato d'emergenza o l'eventualità d'emergenza" ed all'art. 6.3 "Violazione delle norme sanitarie" del Codice degli illeciti amministrativi della Federazione Russa come segue:

- l'art. 20.6.1 prevede le sanzioni generali per l'inosservanza delle norme di comportamento introdotte dal Governo della Federazione Russa e dai Governi degli enti federati della Federazione Russa nel regime di elevata allerta;

- l'art. 6.3, invece, costituisce *lex specialis* rispetto all'art. 20.6.1 e stabilisce sanzioni per la violazione della regolamentazione sanitaria ed epidemiologica prevista dal sottocomma 2.3 del punto 2 della Risoluzione n. 7 del 18 marzo 2020 del Capo Medico Sanitario della Federazione Russa "Sull'adempimento del regime di autoisolamento ai fini di favorire la regressione dell'epidemia dell'infezione da coronavirus (Covid-19)", ovverosia per la violazione delle norme stabilite dall'organo dell'autorità federale autorizzata ad elaborare ed approvare le norme in materia sanitaria.

Si segnala inoltre che l'art. 20.6.1 del Codice degli illeciti amministrativi della Federazione Russa prevede sanzioni pecuniarie a carico delle presone giuridiche per un importo variabile tra rubli 100.000 e 1.000.000, se paragonato alle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 6.3. per un importo variabile tra 10.000 a 1.000.000 rubli. Ambedue gli articoli prevedono, inoltre, la possibile sospensione amministrativa dell'attività fino a 90 giorni di calendario.

#### **Termini di adempimento delle obbligazioni e termini di prescrizione nel corso dei giorni "non lavorativi"**

La Corte Suprema della Federazione Russa ha chiarito che i termini di prescrizione decorrono come di norma e comprendono il periodo dei giorni "non lavorativi" dal 30 marzo al 30 aprile, dichiarati tali ai sensi dei noti Decreti presidenziali. Nei casi in cui la data del termine cada lungo il periodo sopra menzionato, lo stesso si ritiene decorso in quella data e non il seguente giorno lavorativo. Allo stesso modo, il regime dei giorni "non lavorativi" non consente di differire i termini di esecuzione delle obbligazioni scadute in questo periodo; conseguentemente, tutti gli obblighi dovranno essere adempiuti come di norma. Tuttavia, la decorrenza della prescrizione potrà esser sospesa ed il termine dell'esecuzione degli obblighi potrà esser rinviato laddove la pandemia COVID-19 oppure le misure restrittive adottate in relazione alla stessa siano riconosciute quali cause di forza maggiore.

Si rende noto che le stesse regole vanno applicate nel periodo dal 6 all'8 maggio, dichiarati giorni "non lavorativi" dal Presidente della Federazione Russa in data 28 aprile 2020.

#### **Moratoria sul fallimento**

Laddove una società ovvero un privato siano inclusi nella lista dei soggetti beneficiari della moratoria sul fallimento approvata dal Governo della Federazione Russa, le istanze di fallimento presentate a carico degli stessi vengono rigettate a prescindere dal titolo del debito insoluto e dal momento nel quale esso è insorto. Rimane inteso che la delibera sulla liquidazione volontaria adottata dal debitore cancella l'effetto della moratoria nei suoi confronti.

La Corte Suprema ha sottolineato infine che non è ammissibile l'esibizione dei titoli esecutivi relativi a debiti sorti prima dell'introduzione della moratoria nei confronti di un debitore incluso nella lista sopra indicata presso banche ed altri istituti di credito in forza della sospensione della riscossione di tali crediti.

Segui i nostri aggiornamenti su **LinkedIn**

### Contatti

Studio Legale Carnelutti Russia  
Chistoprudniy blvd.17, build. 1,  
101000, Mosca  
Russia

Tel: +7 495 727 21 66

Per qualsiasi commento o chiarimento in merito alle tematiche sopra illustrate si prega di contattare:

Pietro Ferrero  
[pietro.ferrero@carnelutti.ru](mailto:pietro.ferrero@carnelutti.ru)

Nicola Ragusa  
[nicola.ragusa@carnelutti.ru](mailto:nicola.ragusa@carnelutti.ru)

Sergio Forelli  
[sergio.forelli@carnelutti.ru](mailto:sergio.forelli@carnelutti.ru)

[www.carnelutti.ru](http://www.carnelutti.ru)

La presente Newsletter ha finalità meramente informative, è trasmessa a titolo gratuito e non deve in alcun modo essere considerata una forma di consulenza legale.

Copyright (C) 2020 Carnelutti Russia. All rights reserved